LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 1454)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BENEDETTI e LORENZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 1956

Modifica dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, per consentire l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali ed ai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Onorevoli Senatori. – Con l'articolo 35, primo e secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379, è stato disposto il passaggio di iscrizione dalla Cassa per le pensioni ai sanitari alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, dei sovraintendenti sanitari degli Istituti ospedalieri. Analogo beneficio prevede il 3º comma dello stesso articolo a favore « dei personali laureati in medicina e chirurgia dipendenti da uno degli Enti ed Istituti contemplati all'articolo 3, comma primo, purchè essi, presso gli Enti e gli Istituti predetti, non esplichino l'esercizio della professione medico-chirurgica e non abbiano facoltà in applicazione delle disposizioni di legge o regolamentari degli Enti e Istituti stessi, di esplicare fuori servizio tale esercizio ».

I:a innovazione introdotta attraverso il citato articolo 35, è stata determinata dal riconoscimento della inadeguatezza del trattamento di quiescenza corrisposto alle categorie di sanitari in questione dalla Cassa di previdenza per la pensione dei sanitari.

Secondo le disposizioni in vigore all'atto della modifica recata dall'articolo 35 i detti sanitari, infatti, pur essendo considerati a tutti gli effetti impiegati comunali o provin-

ciali, con relativo sviluppo di carriera e con le stesse norme disciplinari valevoli per gli altri laureati, non erano ammessi al trattamento di quiescenza spettante a questi ultimi, assai vantaggioso e comunque rapportato allo stipendio del grado di carriera raggiunto all'atto del collocamento in pensione. Essi rimanevano, invece, ancorati – in base al disposto dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sanitarie – alle tabelle previste per i medici condotti: tabelle meno favorevoli e che non tenevano affatto conto dello sviluppo di carriera.

Da tale stato di cose derivava per gli interessati una situazione di sperequazione nei riguardi non soltanto del personale delle carriere amministrative, bensì anche degli stessi medici condotti, la posizione di questi ultimi essendo, com'è noto, completamente diversa da quella degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari degli enti locali. Ai medici condotti è, infatti, consentito l'esercizio della libera professione. Essi, con ciò, possono assicurarsi una clientela privata che, oltre all'apporto di maggiori proventi dà loro modo, all'atto del collocamento a riposo, di continuare l'esercizio della professione mai interrotta.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale il presupposto informatore della nuova disciplina introdotta con l'articolo 35, il quale – come appare in modo chiaro ed inequivocabile dal commento all'articolo medesimo contenuto nella relazione al disegno di legge (poi divenuto legge 11 aprile 1955, n. 379) presentato dal Ministro del tesoro al Senato il 3 novembre 1954 – era inteso a consentire: « il passaggio di iscrizione dalla Cassa per le pensioni ai sanitari alla Cassa per le pensioni ai sanitari alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, dei sovraintendenti sanitari degli Istituti ospedalieri e degli altri personali laureati in medicina e chirurgia ai quali sia inibito, per legge o regolamento, l'esercizio della libera professione ».

Secondo il riportato commento, l'iscrizione alla Cassa dei dipendenti doveva intendersi accordata tanto ai sovraintendenti ospedalieri quanto agli ufficiali sanitari alla unica condizione che fosse accertata la sussistenza nei confronti delle categorie di sanitari interessate della «inibizione all'esercizio della libera professione».

Di conseguenza tanto l'uno dei sottoscritti, quanto i senatori Tibaldi ed Alberti provvedemmo a ritirare due distinti disegni di legge presentati sin dal luglio 1954 al Senato e riguardanti proprio una modifica in tale senso all'articolo 53 del testo unico delle leggi sanitarie.

Se non che, mentre le disposizioni dei primi due commi del ripetuto articolo 35, concernenti il trasferimento alla Cassa dipendenti enti locali dei sovrintendenti degli Istituti Ospedalieri, non hanno dato luogo a questioni di sorta, in sede di interpretazione della disposizione contenuta nel terzo comma dello stesso articolo è prevalsa una tesi restrittiva che ha reso praticamente inoperante la disposizione stessa nei confronti degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari degli enti locali, che erano in origine i destinatari della norma stessa.

In base a tale tesi, la lettera del terzo comma fissa due condizioni per rendere possibile l'iscrizione alla Cassa dipendenti enti locali:

- a) che il personale sanitario non esplichi presso l'ente l'esercizio della professione medico chirurgico;
- b) che sia soggetto al divieto di esercitare tale professione fuori scrvizio.

Per gli ufficiali sanitari ed i medici addetti agli uffici sanitari degli enti locali, mentre non si ha difficoltà a riconoscere che essi soddisfano a quest'ultima condizione, si nega la sussistenza della condizione sub lettera a), assumendo che il rapporto di impiego dei sanitari di cui trattasi si sostanzia e si concreta nello svolgimento di attività derivanti dall'esercizio della professione medico-chirurgica o, quanto meno, da cognizioni tecniche di tale professione.

Ora, atteso anche il presupposto (dianzi accennato) al quale si è informato il legislatore nel disporre la concessione prevista dall'articolo 35, sembra che la condizione di cui alla lettera a) andrebbe intesa nel senso che i sanitari ammessi all'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali non debbano esercitare presso gli enti di appartenenza attività professionale di natura curativa (attività esercitata unicamente dai medici condotti e da altre categorie di sanitari) mentre non potrebbe concepirsi che si sia ipotizzato anche il non esercizio di attività sanitarie non curative (igienica, di profilassi, ecc.) poichè il sanitario che esplichi presso un ente mansioni inerenti al titolo tecnico (laurea in medicina, chirurgia, veterinaria, ecc.) di cui è in possesso non può esercitare presso l'Ente che un'attività tecnica di natura, ancorchè non curativa, pur sempre sanitaria.

Ma a prescindere dalle considerazioni di cui innanzi, sta di fatto che il disposto del 3º comma dell'articolo 35 nella attuale sua formulazione, preclude alle categorie più volte ripetute degli ufficiali sanitari e dei sanitari addetti agli uffici sanitari comunali ed ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, l'iscrizione alle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali; e di conseguenza frustra l'intendimento del legislatore che, ispirandosi ad un doveroso criterio di equità, aveva voluto ammettere l'intera classe dei sanitari dipendenti da enti locali ai quali sia inibito l'esercizio della libera professione, al beneficio di un più adeguato trattamento all'atto del collocamento in pensione.

Per ovviare a tale inconveniente, si ritiene di proporre il seguente emendamento alla dizione del 3º comma dell'articolo 35, onde sia fugato ogni dubbio sul reale significato e sulla portata della disposizione in esso contenuta.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955 n. 379 è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei riguardi dei personali laureati in medicina e chirurgia dipendenti da uno degli enti ed istituti contemplati nell'articolo 3, comma primo, ai quali sia inibito, per disposizioni di leggi o regolamentari, di esplicare fuori servizio l'esercizio della libera professione».